

Agevolazioni Terremoto Lazio-Marche-Umbria-Abruzzo ex del. AEEGSI n. 252/17

Informiamo che l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas Naturale e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha pubblicato la delibera n. 252/17 del 18/04/2017 e successivo aggiornamento con la delibera n. 608/17, contenente le agevolazioni per i comuni colpiti dai terremoti del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e 18/01/2017. In particolare ci concentreremo nella presente nell'esaminare le agevolazioni previste per l'energia elettrica e il gas naturale, rimandando per approfondimenti alla delibera pubblicata sul sito dell'AEEGSI.

CHI PUO' BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI

L'AEEGSI ha previsto che vi siano soggetti che beneficiano automaticamente delle agevolazioni e altri che invece possono beneficiarne presentando al proprio fornitore apposita istanza:

- Le utenze che beneficiano in automatico delle agevolazioni sono quelle attive alle date dei terremoti nei comuni identificati dagli allegati 1, 2 e 2bis del decreto legge 189/16, ad eccezione delle forniture site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto;
- Le utenze che possono beneficiare delle agevolazioni a seguito di esplicita richiesta sono quelle ubicate in altri comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici di cui sopra e che possano dimostrare, tramite apposita perizia asseverata, l'inagibilità delle strutture a causa di tali eventi, oppure quelle site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata Fabriano e Spoleto che dichiarino l'inagibilità del fabbricato ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/00 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti, in ogni caso attive alla data degli eventi sismici.

Per ottenere le agevolazioni questi ultimi soggetti devono presentare all'esercente la vendita di energia e/o gas la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
- b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell'evento sismico che ha reso inagibile l'abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);

- c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale
- d) qualora l'utenza sia ubicata in comuni diversi da quelli specificati sopra, entro 18 mesi dalla data della richiesta è inoltre necessario presentare all' esercente la vendita la perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi, pena la decadenza delle agevolazioni e il recupero di quanto applicato in precedenza.

A tutti i clienti beneficiari sarà notificato il proprio status tramite comunicazione in fattura, in cui sarà indicata la scadenza delle agevolazioni

IN COSA CONSISTONO LE AGEVOLAZIONI

Per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del sisma che ha coinvolto l'utenza il soggetto beneficiario ha diritto alle seguenti agevolazioni tariffarie:

- *per il settore elettrico*: non applicazione dei corrispettivi TRAS, MIS, dei corrispettivi di cui alla tariffa obbligatoria di distribuzione e delle componenti A e UC
- *per il settore gas*: i clienti allacciati alla rete di distribuzione locale hanno diritto alla non applicazione delle componenti tau 1 e tau 3 di distribuzione e degli oneri GS, RE, RS e UG1; i clienti allacciati alla rete di trasporto regionale hanno diritto al dimezzamento del corrispettivo di trasporto CRr e alla non applicazione delle componenti tariffarie GST e RET.

Sono inoltre previste agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica (vulture, subentri, ecc..).

Il distributore locale dovrà calcolare le agevolazioni entro il 30/09/2017 e in seguito saranno applicate dall' esercente la vendita tramite un'unica fattura di conguaglio da emettersi entro il 31/12/2017 (o comunque entro sei mesi dalla data di scadenza della sospensione dei pagamenti ai sensi della delibera 810/2016). L'importo della fattura di conguaglio, se superiore a 50 €, sarà rateizzato senza interessi in 24 rate della stessa periodicità della fatturazione; qualora l'importo delle rate risulti inferiore a 20 €, il numero delle rate sarà progressivamente ridotto fino ad ottenere questa cifra. È comunque facoltà del cliente di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, nonché nel caso di clienti domestici o utenti del Servizio Idrico Integrato, rimandiamo alla delibera 252/17 dell'AEEGSI al seguente indirizzo web: <http://www.autorita.energia.it/it/docs/17/252-17.htm>